

## **BGer 8C\_858/2013 vom 8. Januar 2014**

Bundesgericht, 2014-01-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_858\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_858_2013)

FR: TF 8C\_858/2013 du 8 janvier 2014

IT: TF 8C\_858/2013 del 8 gennaio 2014

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Oggetto del contendere è il tema di sapere se correttamente alla ricorrente sia stato negato il diritto a prestazioni assicurative a contare dal 7 dicembre 2011 per avvenuta estinzione del nesso di causalità. In particolare, occorre stabilire se i disturbi accusati dalla ricorrente anche dopo tale data siano o meno (ancora) da ricondurre all'evento infortunistico.

#### **E. 2**

A sostegno del suo gravame, la ricorrente produce nuova documentazione medica datata 21 e 22 novembre 2013. Dal momento che questa documentazione è posteriore alla resa del giudizio impugnato, essa costituisce un inammissibile nuovo mezzo di prova ai sensi dell' art. 99 cpv. 1 LTF (Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF ).

#### **E. 3**

L'istanza precedente, dopo attento esame degli atti e più precisamente tenuto conto della perizia medico-giudiziaria 13 maggio 2013 del PD dott. F.\_\_\_\_\_, specialista in reumatologia, ha confermato l'assenza, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, di postumi organici oggettivamente alla data di chiusura del caso da parte dell'assicuratore infortuni. Essa, applicando la prassi sviluppata in materia di trauma cervicale del tipo "colpo di frusta ( DTF 134 V 109 ; 117 V 359 ) e dopo avere classificato l'incidente in oggetto tra gli eventi di grado medio, al limite della categoria degli infortuni leggeri, ha quindi negato l'adeguatezza del nesso di causalità tra l'infortunio 9 marzo 2009 e i disturbi lamentati dall'interessata.

#### **E. 4**

L'assicurata ribadisce sostanzialmente quanto già sostenuto in sede di ricorso cantonale, ovvero che il necessario nesso di causalità naturale tra i disturbi lamentati e l'infortunio è da considerarsi adempiuto sulla scorta degli accertamenti medici in atti. Per il resto, come già è stato detto (v. consid. 2), ella si prevale di nova inammissibili, senza però contestare l'assenza di postumi organici oggettivamente accertata dalla Corte cantonale e neppure criticare il fatto che quest'ultima autorità abbia per tale motivo effettuato uno specifico esame di adeguatezza.

In sostanza si deve concludere che la ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a negare l'adeguatezza del nesso causale, disattendendo in tal modo l'obbligo di motivazione impostole dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF .

#### **E. 5**

Ne segue che, in applicazione dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF , il ricorso è inammissibile. In applicazione dell' art. 66 cpv. 1 LTF e per avere statuito secondo la procedura semplificata,

si prelevano spese ridotte.

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 8 gennaio 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.